



Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Giurisprudenza

sspl / scuola di
specializzazione
per le
professioni legali

R	
N. 533	9 MAR 2013
unzione	
Fascicolo	

CONVENZIONE DIDATTICA

ex art. 7, comma 5, d.m. 21 dicembre 1999, n. 537

TRA

IL TRIBUNALE DI SAVONA, in persona del Presidente ff, Dott. Caterina FIUMANO'

E

LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI GENOVA, in persona del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza,
Prof. Paolo PISA

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Il tirocinio previsto dall'art. 7, comma 5 d.m. 21 dicembre 1999, n. 537, recante disciplina delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, potrà essere svolto secondo due diverse modalità, a scelta dell'allievo della Scuola:
 - tirocinio "base": consistente in 50 ore di attività per anno di frequenza alla Scuola di durata non inferiore a 2 settimane consecutive
 - tirocinio "intenso": 3 giorni alla settimana a tempo pieno per tre mesi, da svolgersi preferibilmente in modo continuativo (280 ore circa),

L'attività di tirocinio presso gli uffici giudiziari del Tribunale dovrà svolgersi in giornate non coincidenti con lo svolgimento delle attività didattiche presso la Scuole e si svolgerà dal 15/09 al 15/07.

Ai fini di un proficuo svolgimento del tirocinio il Tribunale, salva la valutazione del caso concreto, manifesta la disponibilità allo svolgimento del tirocinio per un numero non superiore a 15 tirocinanti in contemporanea, con priorità al tirocinio intenso per il quale viene riservata una quota di 10 unità.

2. Il Direttore della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali, istituita dall'Università degli Studi di Genova, con congruo anticipo rispetto all'inizio del tirocinio presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Savona, segnalerà al Presidente dello stesso Tribunale il numero di iscritti al tirocinio, la forma di tirocinio scelta, nonché il settore presso cui ognuno di loro preferirebbe svolgerlo;



3. Il tirocinante sarà tenuto a compilare il rendiconto giornaliero dell'attività svolta da far vistare dal magistrato didatta;
4. Il Presidente del Tribunale, avvalendosi della collaborazione di due magistrati coordinatori, provvederà alla distribuzione dei tirocinanti tra i vari uffici giudiziari, tenendo conto, se possibile ed opportuno, delle indicazioni preferenziali dei discenti stessi.
Tale distribuzione verrà comunicata al Direttore della Scuola prima dell'inizio del tirocinio.
5. Il Presidente del Tribunale, avvalendosi della collaborazione dei magistrati coordinatori, assegnerà gli studenti ai Presidenti della Sezione Civile e Penale, i quali individueranno poi i singoli giudici presso cui lo studente potrà svolgere tirocinio, prevedendo un'adeguata rotazione nell'incarico. I giudici didatti saranno scelti tenendo conto dell'esperienza specifica maturata nell'ambito formativo (tirocinio dei MOT, dei giudici di pace, dei laureati iscritti alle scuole di specializzazione), delle esigenze dell'Ufficio in relazione ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e della maggiore esperienza professionale.
6. E' espressamente prevista la facoltà da parte del Tribunale di Savona di interrompere l'esecuzione del tirocinio per il venir meno del rapporto fiduciario tra magistrato affidatario e tirocinante a seguito del mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero ancora per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario o per l'emersione, nella fase di attuazione della presente convenzione, di un pregiudizio per l'indipendenza ed imparzialità degli uffici o della lesione della credibilità della funzione giudiziaria e dell'immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario.
7. il Direttore della Scuola di specializzazione si impegna a fare sottoscrivere ad ogni studente una dichiarazione, con cui lo stesso si assume l'impegno di:
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - rispettare i regolamenti interni del Tribunale di Savona, compatibilmente con le finalità del tirocinio;
 - osservare le disposizioni contenute nella presente convenzione;
 - richiedere al Presidente del Tribunale autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta;
 - di garantire di non versare in alcune situazioni di conflitto di interesse con l'attività di tirocinio oggetto della presente convenzione;
 - di segnalare presso quale studio professionale o notarile eventualmente svolga la pratica, con obbligo di segnalare altresì, di volta in volta nel corso del tirocinio, concrete situazioni di incompatibilità rispetto agli affari trattati dal magistrato didatta.
8. Al termine del periodo di attività presso il Tribunale, i magistrati designati quali coordinatori dal Presidente del Tribunale redigeranno, sulla base delle



indicazioni fatte tempestivamente pervenire dai Presidenti di Sezione, una relazione sull'attività svolta da ogni tirocinante. Le relazioni verranno trasmesse al Presidente del Tribunale, il quale, a sua volta, provvederà ad inviarle alla Scuola di Specializzazione.

9. I Presidenti di Sezione, i magistrati collaboratori ed il singolo magistrato didatta non saranno esentati neppure parzialmente dall'attività giudiziaria. La Scuola rilascerà, a richiesta dell'interessato, attestato di attività prestata.
10. Il tirocinante ha obbligo di assoluto riserbo – anche dopo la conclusione del periodo di tirocinio – circa i fatti di cui venga comunque a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli uffici giudiziari. La violazione di tale obbligo sarà segnalata alla Scuola di Specializzazione ed eventualmente all'ordine professionale cui risulta iscritto lo specializzando.
11. Il tirocinante partecipa, quanto all'attività giudiziaria del settore civile, alle udienze pubbliche, allo studio della controversia, secondo le indicazioni del magistrato didatta, e, con il consenso delle parti costituite, anche alle udienze istruttorie, di trattazione e cautelare.
12. Il tirocinante assiste, quanto all'attività del settore penale, alle udienze pubbliche tenute dal giudice didatta, ai procedimenti in camera di consiglio (giudicanti e GIP), con il consenso delle parti interessate.
13. le attività formative non potranno concernere l'esame di atti giudiziari o l'assistenza alle attività giudiziarie coperte da segreto ovvero riservati in forza di norme processuali.
14. L'attività, sia nel settore civile che in quello penale, sarà organizzata in modo da assicurare, a titolo esemplificativo, i seguenti obiettivi:
 - A) attività preparatorie dell'udienza (es. verifica che la Cancelleria abbia trasmesso tutti i fascicoli delle udienze – riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo – preparazione delle udienze con il magistrato con preventivo studio dei fascicoli, collaborazione nello spostamento della 1° udienza di comparizione, predisposizione scheda procedimento);
 - B) attività in udienza (es. redazione del verbale sotto la direzione del giudice);
 - C) attività successiva all'udienza (es. aggiornamento, all'esito della discussione con il giudice, della scheda del procedimento);
 - D) collaborazione nella formazione dei provvedimenti del giudice sotto lo stretto controllo di quest'ultimo;
 - E) attività di studio – approfondimento (es. ricerche di giurisprudenza e di dottrina funzionali alla risoluzione dei singoli casi; approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse; collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato; individuazione delle prassi seguite nelle singole sezioni; coordinamento ed esame della giurisprudenza in materia della Corte d'Appello; esame dei protocolli istruttori e delle prassi adottate presso le singole sezioni e raccolta per catalogazione delle CTU "notevoli" che possono costituire precedente per la soluzione delle controversie).

Resta fermo che, in relazione alle specifiche attività, occorre tenere conto dei

limiti connessi alle esigenze di tutelare la segretezza degli atti.

15. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Tribunale di Savona non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo. La Pubblica Amministrazione non sarà tenuta ad alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale a favore dei tirocinanti.
16. L'Università degli Studi di Genova assicurerà ogni tirocinante per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi presso una compagnia assicurativa operante nel settore. La copertura assicurativa ha validità anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché rientranti nel progetto formativo e/o orientamento. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante dovrà attivarsi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente l'accaduto all'Università degli Studi di Genova. A decorrere dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini formativi promossi dalle Università statali è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato.
17. Al datore di lavoro del soggetto ospitante competono, nei confronti degli studenti ospitati nell'ambito della presente convenzione, l'attuazione delle misure generali di tutela e tutti gli obblighi previsti dalla normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). I responsabili delle strutture ove si svolge l'attività, i responsabili delle attività didattiche e il Direttore della Scuola, anche attraverso i rispettivi servizi di prevenzione e protezione e i medici competenti, sono tenuti a collaborare costantemente tra loro, scambiandosi reciproche informazioni.
18. Il Tribunale di Savona, che mette a disposizione, direttamente o mediante accordi con terzi, immobili, impianti e attrezzature adeguati al perseguimento dei fini previsti nella convenzione, assicura che venga effettuata preventivamente la stesura del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del citato D. Lgs. 81/08 e s.m.i., assicura la conformità degli stessi alle normative vigenti e ne garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria e i controlli periodici.
19. L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. 196/03, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il Tribunale di Savona si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.



Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Giurisprudenza

sspl / scuola di
specializzazione
per le
professioni legali

Il Presidente del Tribunale di Savona.....

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

dell'Università degli Studi di Genova:.....